



Il Ministro dell'Interno

CORTE DEI CONTI
14.01.95 000025
UFF. CONTR. INTERNO

MECCANIZZATO

di concerto con il Ministro del Tesoro

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTA la legge 10 ottobre 1986, n. 668 concernente modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121;
- VISTA la legge 22 dicembre 1980 n. 913 recante norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della Difesa;
- VISTO il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e successive modifiche;
- VISTO il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, riguardante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e successive modifiche;
- VISTO il proprio decreto del 9 marzo 1983, relativo alla organizzazione degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato e, in particolare, l'articolo 5 riguardante il servizio sanitario nell'ambito degli istituti stessi;
- VISTO il proprio decreto del 9 marzo 1984, con il quale sono stati definiti i profili professionali degli appartenenti al ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato;



Il Ministro dell'Interno

- 2 -

- VISTO il proprio decreto del 21 marzo 1984, concernente il regolamento dell'istituto superiore di polizia e, in particolare, gli articoli 28 e 29 riguardanti il servizio sanitario nell'ambito dell'istituto stesso;
- VISTO il proprio decreto del 13 luglio 1985 relativo ai profili professionali del personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il proprio decreto dell'11 febbraio 1986 concernente l'organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi dei reparti mobili della Polizia di Stato che, all'art. 7, prevede - tra l'altro - la costituzione, in seno ai reparti stessi, dell'ufficio sanitario;
- VISTO il proprio decreto del 16 marzo 1989 relativo all'organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza che prevede - tra l'altro - all'articolo 1, comma 9, la costituzione, in seno alle questure, dell'ufficio sanitario;
- VISTO il proprio decreto del 10 agosto 1989 con il quale sono state stabilite, nell'allegato "A", le dotazioni organiche del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato per gli organi centrali del Ministero dell'Interno, per ciascuna questura, per i reparti mobili e gli istituti di istruzione;
- VISTO il proprio decreto del 14 febbraio 1990 con il quale sono stati fissati i contingenti di personale appartenente ai ruoli tecnici della



Il Ministro dell'Interno

- 3 -

Polizia di Stato da adibire ai settori indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

- VISTI gli articoli 3 e 3 bis del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, così come riportato in allegato alla legge 30 novembre, 1990, n. 359, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del medesimo decreto, con i quali vengono rispettivamente, aumentati di 3 primi dirigenti l'organico dei dirigenti medici e integrata con l'istituzione della direzione centrale di sanità, l'organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 5 della legge 1° aprile 1981 n. 121;
- VISTO l'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, con il quale tra l'altro, la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei Sanitari della Polizia di Stato, è aumentata di 19 unità;
- VISTO il proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro del 16 ottobre 1984 e successive modificazioni ed intergrazioni, con il quale sono stati determinati il numero e le competenze degli Uffici, dei Servizi e delle Divisioni in cui si articola il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché i livelli dirigenziali di ciascun Ufficio;
- VISTO il proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro del 22 gennaio 1991, con il quale



Il Ministro dell'Interno

- 4 -

sono stati determinati il numero e le competenze dei servizi, delle divisioni e dei centri in cui si articola la direzione centrale di sanità, nonché i livelli dirigenziali di ciascuna articolazione;

VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza approvato con D.P.R. 7.8.92 n. 417;

RITENUTO di dover ridisegnare l'organizzazione centrale e periferica dei servizi sanitari al fine di rendere i relativi organismi più rispondenti alle esigenze sopravvenute;

RITENUTO di dover meglio ridistribuire le funzioni dirigenziali e di conseguenza aggiornare le dotazioni organiche del personale dei ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli tecnici della Polizia di Stato anche in relazione all'aumento di organico disposto dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché degli automezzi di soccorso e delle strutture di ciascun Ufficio sanitario.

emana il seguente

D E C R E T O



Il Ministro dell'Interno

- 5 -

CAPO I ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1

Articolazione dei servizi
sanitari della Polizia di Stato

1. Per le esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato e per quelle connesse all'assolvimento dei compiti d'istituto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con i propri servizi sanitari che si articolano in:
 - direzione centrale di sanità del dipartimento della pubblica sicurezza;
 - uffici sanitari periferici.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Direzione centrale di sanità

1. La direzione centrale di sanità si articola in servizio affari generali di sanità e in servizio operativo centrale di sanità. Il servizio affari generali di sanità si articola in due divisioni; il servizio operativo centrale di sanità si articola in: centro clinico di medicina preventiva e medicina legale, centro di medicina del lavoro e ricerche di laboratorio, centro



Il Ministro dell'Interno

- 6 -

di neurologia e psicologia medica.

2. Dalla Direzione centrale di sanità dipendono altresì tre centri sanitari polifunzionali con sede in Milano, Napoli e Palermo.

3. La 1^a divisione del servizio affari generali di sanità provvede: agli affari generali; agli studi, ricerche, proposte e pareri relativi alla legislazione sanitaria; alla programmazione sanitaria; alla predisposizione dei programmi di esame, di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale sanitario; alle proposte e pareri per l'affidamento o la revoca di incarichi a persone estranee all'Amministrazione; ai pareri e proposte di interventi integrativi relativi alle cure di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio; alla raccolta dei dati.

4. La 2^a divisione del servizio affari generali di sanità provvede alla proposta di assegnazione o trasferimento o impiego presso altri enti del personale sanitario; esprime pareri sulla concessione di congedi ordinario, straordinario e aspettative del personale al fine di coordinare, per esigenze di servizio, l'attività sanitaria; all'acquisto ed assegnazione di materiali sanitari e di medicinali; all'individuazione del fabbisogno di automezzi sanitari e pareri sulle richieste di invio fuori sede degli stessi; alla mobilitazione sanitaria di emergenza; alla raccolta dei dati.

5. Il centro clinico di medicina preventiva e medicina legale del servizio operativo centrale di sanità di cui fa parte anche il complesso di strutture sanitarie già denominato "infermeria dei reparti di polizia della capitale", provvede agli accertamenti clinico-strumentali e specialistici in sede ambulatoriale o di ricovero



Il Ministro dell'Interno

- 7 -

finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia, nonché alla valutazione della idoneità al servizio ordinario e agli impieghi speciali anche a richiesta di altre amministrazioni. Provvede, altresì, in collaborazione con gli organi competenti, alla attività di polizia giudiziaria e investigativa; agli studi e realizzazione di progetti di medicina preventiva; alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte nell'ambito della Polizia di Stato. Assicura il supporto specialistico e logistico alle commissioni mediche.

6. Il centro di medicina del lavoro e ricerche di laboratorio del servizio operativo centrale di sanità provvede: agli accertamenti di patologia clinica finalizzati alla valutazione della idoneità ai servizi ordinari e agli impieghi speciali anche a richiesta di altre amministrazioni; alla collaborazione, con gli organi competenti, all'attività di polizia giudiziaria e investigativa; agli accertamenti sugli strumenti e sugli ambienti di lavoro per la prevenzione delle patologie connesse con la specifica attività e relativi provvedimenti. Provvede, altresì, agli studi e alla progettazione ergonomica del lavoro; alla promozione dei corsi di formazione e aggiornamento sulle metodologie di laboratorio; alla raccolta dei dati. Assicura il supporto specialistico alle commissioni mediche.

7. Il centro di neurologia e psicologia medica del servizio operativo centrale di sanità provvede: agli accertamenti clinico-strumentali neuropsicologici finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia, nonché alla valutazione della idoneità al servizio ordinario e agli impieghi speciali anche a richiesta di altre amministrazioni; alla collaborazione, con gli organi competenti, all'attività di polizia giudiziaria e investigativa. Provvede, altresì, all'aggiornamento delle



Il Ministro dell'Interno

- 8 -

metodologie di selezione neuropsichica; alla promozione di corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto al centro, riguardanti nozioni di psicologia generale e comportamentale. Assicura il supporto specialistico alle commissioni mediche e la raccolta dei dati.

8. I centri sanitari polifunzionali dipendenti dal servizio operativo centrale di sanità svolgono compiti di medicina preventiva, assistenziale e provvedono alla tutela della salute in rapporto all'attività e all'ambiente di lavoro. Assicurano, con la dotazione di apparecchiature specialistiche strumentali idonee, anche il controllo della salubrità degli ambienti di lavoro. Forniscono la consulenza e il supporto tecnico professionale agli Uffici sanitari dislocati negli ambiti territoriali di rispettiva competenza. Si possono avvalere di consulenze di enti pubblici, università e specialisti privati.

9. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 8 il centro polifunzionale di Milano provvede alle esigenze degli uffici dislocati nelle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna; il centro polifunzionale di Napoli provvede alle esigenze degli uffici dislocati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria; il centro polifunzionale di Palermo provvede alle esigenze degli uffici dislocati nelle regioni Sicilia e Sardegna. Alle esigenze degli uffici dislocati nelle regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo provvede infine il centro clinico di medicina preventiva e medicina legale di cui al comma 5.



Il Ministro dell'Interno

- 9 -

Art. 3

Preposizioni e dotazioni

1. Ai due servizi della direzione centrale di sanità sono preposti dirigenti superiori medici dei ruoli professionali dei dirigenti medici della Polizia di Stato.
2. Alle divisioni del servizio affari generali di sanità e ai centri del servizio operativo centrale di sanità sono preposti primi dirigenti medici dei ruoli professionali dei dirigenti medici della Polizia di Stato.
3. Le dotazioni di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e degli automezzi di soccorso della direzione centrale di sanità e dei centri sanitari polifunzionali di cui all'art. 2 sono fissate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Il personale in forza ai centri sanitari polifunzionali è amministrato dalle Questure delle rispettive sedi, in conformità al disposto del 2° comma dell'art. 2 del D.P.R. 7.8.92 n. 417 recante il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.



Il Ministro dell'Interno

- 10 -

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI SANITARI PERIFERICI

Art. 4 Uffici sanitari periferici

1. Gli uffici sanitari periferici sono:
 - l'ufficio sanitario provinciale presso le questure,
 - l'ufficio sanitario presso gli istituti di istruzione,
 - l'ufficio sanitario presso i reparti mobili.
2. Gli uffici sanitari periferici sono un'articolazione delle questure, degli istituti di istruzione e dei reparti mobili.

Art. 5 Compiti

1. Gli uffici di cui all'articolo precedente svolgono compiti di medicina preventiva e curativa nonché le attività medico-legali previste dall'art. 3 del D.P.R. 24 aprile 1982 n.338.
2. In relazione alle esigenze di servizio, assicurano il concorso sanitario nelle operazioni di polizia ed in quelle di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

Art. 6 Competenze

1. L'Ufficio sanitario provinciale, costituito presso ciascuna questura, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 1, nei confronti del personale della Polizia di



Il Ministro dell'Interno

- 11 -

Stato in servizio presso tutti gli uffici, reparti ed enti dislocati nella relativa provincia con esclusione del personale in servizio presso gli istituti di istruzione ed i reparti mobili per il quale provvedono gli uffici sanitari degli stessi istituti o reparti.

2. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 5 l'ufficio sanitario provinciale e gli uffici sanitari degli istituti di istruzione e dei reparti mobili possono avvalersi della consulenza e del supporto tecnico e professionale del centro polifunzionale competente per territorio.

3. L'ufficio sanitario provinciale assicura il servizio in seno alle commissioni mediche ospedaliere e di seconda istanza.

Art. 7

Strutture sanitarie

1. Ogni ufficio sanitario, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, si avvale di una o più strutture attrezzate per le visite ambulatoriali denominate "sale mediche"; esso può altresì avvalersi di altra struttura, attrezzata a fini di degenza, denominata "infermeria".

2. Le strutture sanitarie attualmente esistenti sono riportate nelle tabelle di cui al comma 1 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 10 del presente decreto.

3. L'istituzione di ulteriori sale mediche o di infermerie o la soppressione di quelle esistenti è disposta, ove necessario, con provvedimento del Capo della Polizia,



Il Ministro dell'Interno

- 12 -

su proposta del questore o del direttore dell'istituto o del dirigente del reparto mobile, sentiti i competenti uffici del dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 8

Preposizione e dipendenza

1. Agli uffici sanitari sono preposti primi dirigenti o direttivi del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato come stabilito nelle tabelle di cui al successivo articolo 9.
2. Il dirigente ed il rimanente personale assegnato all'ufficio sanitario della questura, dell'istituto di istruzione e del reparto mobile dipendono rispettivamente dal questore, dal direttore dell'istituto e dal dirigente del reparto.
3. Il dirigente dell'ufficio sanitario si attiene alle disposizioni di natura tecnico-professionale impartite dalla direzione centrale di sanità del dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 9

Dotazioni

1. La dotazione di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica assegnato agli uffici sanitari di cui all'articolo 3, è fissata nelle tabelle, da 2 a 21, allegate al presente decreto.
2. La dotazione di automezzi di soccorso è fissata



Il Ministro dell'Interno

- 13 -

nelle tabelle di cui al precedente comma.

3. Ciascuna questura, istituto o reparto provvede alle esigenze di carattere logistico e di supporto del dipendente ufficio sanitario.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

Ufficio sanitario del reparto autonomo Ministero dell'Interno

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla previsione di cui all'articolo 31, punto 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in ordine alla organizzazione degli ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza della capitale e del reparto autonomo del Ministero dell'Interno, le funzioni delle strutture sanitarie esistenti presso il Ministero dell'Interno - e di cui al medesimo punto - sono svolte dall'ufficio sanitario del reparto autonomo del Ministero dell'Interno.

2. All'ufficio sanitario di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per gli uffici sanitari periferici. Tale ufficio provvede ai compiti stabiliti dall'articolo 6, nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, agli ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza della capitale ed al reparto autonomo del Ministero dell'Interno.

3. La dotazione di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e del personale della



Il Ministro dell'Interno

- 14 -

Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica nonché degli automezzi di soccorso assegnati all'ufficio sanitario di cui al comma 1, è fissata nella tabella n. 22 allegata al presente decreto.

Art. 11

Attività ispettiva svolta, in materia sanitaria, dall'ufficio centrale ispettivo

1. Per l'espletamento dell'attività ispettiva in materia sanitaria, l'ufficio centrale ispettivo del dipartimento della pubblica sicurezza dispone dell'organico di dirigenti superiori medici previsto dalla tabella n. 23 allegata al presente decreto.

Art. 12

Assegnazione di personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato al collegio medico-legale del Ministero della Difesa

1. Al collegio medico-legale del Ministero della Difesa, di cui alla legge 22 dicembre 1980 n. 913 in premessa citata, è assegnato il personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato come da tabella n. 24 allegata al presente decreto.

Art. 13

Assegnazione graduale di personale ed automezzi di soccorso

1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti le dotazioni di personale e di automezzi di soccorso, trova-

MINISTERO PUNDEMANENTI DELLA GIUSTIZIA



Il Ministro dell'Interno

- 15 -

no attuazione con la gradualità connessa con l'espletamento delle procedure concorsuali occorrenti per il completamento degli organici della Polizia di Stato, con il perfezionamento dei procedimenti di formazione e di assegnazione del personale e con la provvista dei mezzi necessari. V

Art. 14

Uffici sanitari di zona

1. La disposizione riguardante gli "uffici sanitari di zona" e le funzioni ad essi attribuite, contenuta nel 2° comma dell'articolo 16 del D.M. 16 marzo 1989, è abrogata.

ART. 15

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga le disposizioni contenute nei Decreti ministeriali del 22.1.91 e 20.2.92 concernenti l'organizzazione dei servizi sanitari della Polizia di Stato.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma 119 Dicembre 1994

IL MINISTRO DEL TESORO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]